



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DEL DECENTRAMENTO SERVIZI
AL CITTADINO E MOBILITA'
Ufficio del Piano Tecnico del Traffico
Via Ausonia, 69 - ☎ 091/7403779 ☎ 091/7402607
e-mail ufficio.traffico@comune.palermo.it

ORDINANZA N° 1568 del 09/12/2014

Responsabile del procedimento: Ing. Nunzio Salfi

OGGETTO: Istituzione area pedonale in Piazza Marina (lato destro del tratto stradale compreso tra Via Porto Salvo, Via Bottai e la Salita Partanna; tratto compreso tra Via del Pappagallo e Via Quattro Aprile), Vicolo della Neve all'Alloro (intero tratto), Vicolo Palagonia all'Alloro (tratto compreso tra il Vicolo Greco e Piazza Marina), Via Merlo (tratto compreso tra la Salita Partanna e Via Principe di Resuttana) e la Via Principe di Resuttana (intero tratto).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale ha riservato particolare attenzione alle problematiche riguardanti alla restituzione ai cittadini di particolari spazi urbani, individuando nuove aree di intervento da adibire, in particolare alla fruibilità pedonale al fine di attivare, per fasi, un processo di pedonalizzazione atto a riqualificare il Centro Storico attraverso le strategie proprie della mobilità sostenibile;
- la Giunta Comunale, con delibato del 19/3/2013, ha stabilito di procedere alla trasformazione di spazi urbani in aree pedonali, al fine di favorire il recupero di spazi da destinare ad una più ampia pubblica fruizione per contrastare il degrado civico e favorire il processo di partecipazione e di appartenenza della cittadinanza al proprio territorio urbano;
- il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 365 del 29/10/2013 ha adottato definitivamente il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 86 del 27/5/2014, ha dato mandato al Servizio Mobilità Urbana per l'avvio di un programma di progressiva realizzazione delle aree pedonali previste dal PGTU che prevede, tra l'altro, l'avvio degli adempimenti per l'istituzione delle aree pedonali ricadenti nel Mandamento 1 "Tribunali";
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 104 del 24/06/2014, ha istituito ai sensi dell'art. 7 comma 9 del Codice della Strada, la delimitazione delle aree pedonali del PGTU nel 1° Mandamento Tribunale del Centro Storico, tra le quali è ricompresa la Via Francesco Riso.

CONSIDERATO che:

- il nuovo strumento urbanistico individua il Centro Storico, quale polarità nella quale avviare concrete iniziative di sviluppo sostenibile, perseguendo decise politiche di alleggerimento del traffico e di introduzione di isole pedonali finalizzate alla riqualificazione ambientale;
- i provvedimenti di pedonalizzazione - attuabili, ai sensi del vigente PGTU, per fasi successive - rientrano tra le iniziative atte a perseguire obiettivi di migliorare la qualità urbana e la vivibilità, individuando ambiti in cui privilegiare la pedonalità e consentendo, ove possibile, una continuità dei percorsi pedonali;
- l'Amministrazione intende predisporre e realizzare in futuro specifici progetti di ristrutturazione delle aree pedonali, avendo cura di riprogettare tali spazi urbani ed il relativo arredo verde;
- tra le pedonalizzazioni già avviate in forma sperimentale, rientra quella riguardante la zona di Piazza Marina (istituita con O.D. n. 199 del 17/08/2012 e successive proroghe e integrazioni), per la quale è stato richiesto l'ampliamento dell'area precedentemente istituita con l'area della piazza compresa tra Via Bottai e la Salita Partanna e l'adiacente Via Merlo (tratto compreso tra la Salita Partanna e Via Principe di Resuttana) e Via Principe di Resuttana (intero tratto), come individuato nell'allegato stralcio planimetrico (all. 1), parte integrante del presente provvedimento;
- viste le caratteristiche tipologiche degli ambiti stradali interessati dal provvedimento, quale ulteriore misura di restrizione alla circolazione sulle aree pedonali, appare opportuno attuare attenti interventi mirati alla tutela della pedonalità mediante:

- il massimo contenimento dei veicoli autorizzati al transito (ex art. 3 comma 1 punto 2 del D. L.vo n. 285/92);
- l'eventuale collocazione su strada di dissuasori (ex art. 180 del D.P.R. n° 495/92) destinati all'inibizione della circolazione veicolare.

RITENUTO che:

- con il presente provvedimento, si intende implementare la qualità urbana e la vivibilità del contesto urbano che attornia l'area di Piazza Marina, ampliando la continuità degli spazi pedonali già realizzati in Via Bottai (O.D. n.199/2012);
- l'intervento espresso al punto precedente è stato ritenuto tecnicamente fattibile sulla base degli accertamenti condotti da tecnici dello scrivente ufficio;

VISTO:

- il delibato di Giunta Comunale del 19/03/2013, concernente: "Pedonalizzazione aree urbane – Atto d'indirizzo";
- il Piano Generale del Traffico Urbano, adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 365 del 29/10/2013;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 27/5/2014.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 24/06/2014;
- l'O.D. n. 199 del 17/08/2012 e successive proroghe e integrazioni, inerente l'area pedonale sperimentale di Piazza Marina;
- l'O.S. n°222 del 19/02/2004 inerente alle limitazioni di circolazione dei mezzi con massa inferiore a 3,5 t utilizzati per il carico e scarico merci all'interno del territorio cittadino, esclusivamente nelle fasce orarie comprese dalle ore 10,00 alle 12,00, dalle ore 14,00 alle 16,00 dalle ore 20,00 alle 07,00 del giorno successivo;
- l'O.S. n. 234 del 14/02/2002 e s.m.i., inerente alle limitazioni di circolazione dei mezzi con massa superiore a 3,5 t utilizzati per il carico e scarico merci all'interno del territorio cittadino, esclusivamente nelle fasce orarie comprese dalle ore 14,00 alle 17,00 e dalle ore 20,00 alle 08,00 del giorno successivo;
- gli artt. 3 comma 1 punto 2, 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 comma 1 del D. L.vo n. 285/92, riguardanti le norme sulla disciplina della circolazione stradale e s.m.i., nonché le norme del Regolamento di Esecuzione del predetto D. L.vo approvato con D.P.R. n. 495/92;
- l'art. 180 del D.P.R. n. 495/1992 che stabilisce l'utilizzo e la posa su strada di dissuasori di sosta;
- l'art. 107 del Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) ed in particolare il comma 5;
- il contenuto della deliberazione di Giunta Municipale n. 126 del 10/6/2003 di approvazione della delimitazione dei centri abitati del Comune di Palermo.

ORDINA

A PARTIRE DALLA DATA 11 DICEMBRE 2014

Secondo quanto indicato nello stralcio planimetrico (all.1), parte integrante del presente provvedimento:

PIAZZA MARINA:

Tratto stradale compreso tra Via Vittorio Emanuele, la Corsia di marcia della piazza sul prolungamento di Via Porto Salvo (direzione Via del Pappagallo), la Via Bottai e la Salita Partanna:

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).

Tratto stradale compreso tra il Vicolo della Neve all'Alloro e la Via Quattro Aprile:

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).

VICOLO DELLA NEVE

ALL'ALLORO:

Tratto stradale compreso tra Via Alloro e Piazza Marina:

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).

VICOLO PALAGONIA

ALL'ALLORO:

Tratto stradale compreso tra il Vicolo Greco e Piazza Marina:

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).

VIA MERLO:**Tratto stradale compreso tra la Salita Partanna e Via Principe di Resuttana:**

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).

VIA PRINCIPE DI RESUTTANA:**Tratto stradale compreso tra Via Merlo e Via Alloro:**

- Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92).

SALITA PARTANNA:**Tratto stradale compreso tra Piazza Marina e il civ. n. 3:**

- Istituzione di un Percorso Pedonale, eventualmente protetto con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92), da realizzarsi sul **LATO DESTRO DEL TRATTO** sopra citato e avente una larghezza di metri 1,50 fino al civ. n.1 e una porzione più ampia che comprenda interamente il civ. n. 3.

Tratto stradale compreso tra Piazza Marina e il civ. n.8:

- Istituzione di un Percorso Pedonale, eventualmente protetto con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92), da realizzarsi sul **LATO SINISTRO DEL TRATTO** sopra citato e avente una larghezza di metri 5,00 a partire dall'allineamento del marciapiede esistente nel tratto successivo direzione Via Merlo.

L'accesso veicolare alle suddette area, regolamentato mediante la collocazione di apposita segnaletica verticale (fig. Il 320 art. 135 e fig. Il 321 art. 135 del D.P.R. del n° 495/92), sarà consentito, esclusivamente ai mezzi di seguito indicati, dai varchi realizzati in Piazza Marina, lato Via Bottai e angolo Via Quattro Aprile, e Via Merlo angolo Salita Partanna.

Le Aree Pedonali sopra citate, in quanto tali, SONO RISERVATE esclusivamente AI PEDONI pertanto, la circolazione veicolare:

- È CONSENTITA ai velocipedi con velocità non maggiore a 5 Km/h;
- È VIETATA PER PRINCIPIO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE (ciclomotori, motocicli, autovetture, autocarri ecc.) FATTA ECCEZIONE AI SOLI VEICOLI A MOTORE APPRESSO INDICATI a cui sarà consentito il transito nell'area pedonale:

a) PREVIA DOTAZIONE DI PASS:

- ❖ RILASCIATO DAL SERVIZIO MOBILITA' URBANA (previa la presentazione di un'istanza, da inoltrare tramite l'indirizzo - mobilitaurbana@comune.palermo.it - corredata della necessaria documentazione che ne attesti il diritto);
- ❖ RITIRATO PRESSO GLI UFFICI DELLA 1° CIRCOSCRIZIONE O NELLA POSTAZIONE ANAGRAFICA SITA A PIAZZA MARINA (scelta che dovrà essere specificata all'atto della presentazione della richiesta);
- ❖ ESPOSTO IN MANIERA VISIBILE E IN ORIGINALE SUI SEGUENTI MEZZI:
 - Mezzi dei residenti e/o dimoranti della via interessata alla pedonalizzazione, possessori di un posto auto con regolare passo carrabile, o avente disponibilità certificata di un posto auto in garage regolarmente autorizzato e ubicato all'interno dell'area pedonale;
 - Mezzi dei non residenti, detentori all'interno dell'area pedonale o di un posto auto privato con regolare passo carrabile, o aventi disponibilità certificata di un posto auto in garage regolarmente autorizzato;
 - Mezzi a servizio di persone invalide residenti e/o dimoranti nell'area pedonale, munite di contrassegno identificativo, ed esclusivamente in presenza del detentore del contrassegno a bordo del veicolo stesso, sia nelle fasi di accesso che di uscita dalla via di residenza, sia per la sosta per il tempo strettamente necessario a consentire il trasbordo del soggetto impossibilitato alla deambulazione autonoma;
 - Mezzi dei turisti, ospiti delle strutture alberghiere ubicate all'interno dell'area pedonale, che utilizzano in modo certificato o il parcheggio della stessa struttura ricettiva, con regolare passo carrabile o posti auto in un garage autorizzato sempre all'interno dell'area pedonale.

b) PREVIA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTA PRENOTAZIONE ALL'INTERNO DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE:

- I mezzi privati dei turisti che necessitano di raggiungere la stessa struttura ricettiva attrezzata, all'interno dell'area pedonale, per il tempo strettamente necessario a consentire il trasbordo dei bagagli;
- I taxi, con turisti e/o fruitori a bordo, diretti alle strutture alberghiere ubicate all'interno dell'area interdetta e istituita ad area pedonale.

c) **PREVIA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DI BOLLA DI TRASPORTO E/O SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE, CHE DIMOSTRI LA NECESSITA' DI ENTRARE ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE PER IL DEPOSITO E/O LA CONSEGNA DI MERCE:**

- I mezzi di residenti e o dimoranti della via interessata alla pedonalizzazione che, non disponendo di un parcheggio privato individuale presso la propria residenza, necessitano dell'accesso per effettuare brevi operazioni di **carico e scarico di merci ingombranti** nelle immediate vicinanze dell'abitazione.
- I mezzi privati destinati al **trasporto e distribuzione dei medicinali urgenti** diretti alle farmacie presenti all'interno delle aree pedonali;
- I mezzi privati destinati al **carico e scarico merci a favore degli esercizi commerciali e artigianali** che, comunque, dovranno attenersi alle disposizioni previste nelle ordinanze di seguito elencate.
 - la circolazione dei mezzi con massa inferiore a 3,5 t è regolamentata dall'O.S. n°222/04 che autorizza il transito dei suddetti mezzi, all'interno del centro abitato, esclusivamente nelle fasce orarie comprese dalle ore 10,00 alle 12,00, dalle ore 14,00 alle 16,00 dalle ore 20,00 alle 07,00 del giorno successivo;
 - la circolazione dei veicoli di portata superiore a 3,5t è regolamentata dall'O.S. n.234/02 che autorizza il transito dei suddetti mezzi, all'interno del centro abitato, esclusivamente nelle fasce orarie comprese dalle ore 14,00 alle 17,00 e dalle ore 20,00 alle 08,00 del giorno successivo.

d) **PREVIA RICHIESTA DI ACCESSO NELL'AREA PEDONALE DA COMUNICARE, VIA EMAIL (areapedonali@comune.palermo.it) O CON SMS (cell. 3346104313), ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, CHE PROVVEDERÀ A DARE CONVALIDA DI QUANTO RICHIESTO, MEDIANTE RISPOSTA DI CONFERMA. LA RICHIESTA DOVRA' RIPORTARE LA TARGA DEL MEZZO UTILIZZATO, IL GIORNO E LA DATA IN CUI SI INTENDE EFFETTUARE L'ACCESSO NELL'AREA PEDONALE E L'INDIRIZZO DI DESTINAZIONE. DETTE MODALITA' RIGUARDANO:**

- I mezzi utilizzati per specifiche esigenze (quali matrimoni, funerali, eventi eccezionali);
- I mezzi delle ditte private e/o di fornitura materiali utilizzati a servizio di cantieri edili presenti nei tratti stradali ubicati all'interno delle aree pedonali istituite con il presente provvedimento;
- I mezzi a servizio di persone invalide, non residenti nell'area pedonale, munite di contrassegno identificativo, ed esclusivamente in presenza del detentore del contrassegno a bordo del veicolo stesso che, **per ragioni sanitarie e non, necessitano accedere nelle vie interessate dalla pedonalizzazione;**
- I mezzi dei privati, residenti all'esterno dell'area pedonale, utilizzati **al servizio accompagnamento di persone invalide residenti nell'area pedonale**, nelle fasi di accesso e uscita dalla via di residenza del disabile;
- I taxi chiamati per servizio all'interno dell'area pedonale, **previa comunicazione da inviare, a cura della società di Taxi**, in cui sia indicato l'identificazione del mezzo e l'indirizzo della struttura ricettiva di destinazione in cui si intende effettuare il servizio;
- I mezzi utilizzati per specifiche esigenze (**eventi eccezionali**) quali matrimoni (auto degli sposi), funerali (mezzi di servizio funebri), utilizzati a servizio di eventi eccezionali. Tutti questi veicoli potranno sostare su strada per il tempo necessario a garantire l'espletamento delle diverse esigenze di utilizzo garantendo, comunque, sul lato opposto al mezzo in sosta la presenza di uno spazio di circolazione veicolare rettilineo, libero da qualsiasi ostacolo e/o impedimento, di larghezza non inferiore a metri 2,75.

e) **IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GIORNATA E SENZA ALCUN PERMESSO SPECIALE**

- I mezzi dei medici in visita domiciliare se muniti di contrassegno identificativo che, durante il servizio, potranno sostare su strada per il periodo della visita e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti, **previa l'esposizione delle indicazioni da cui sia possibile rilevare: l'indirizzo presso cui si sta effettuando il servizio e il disco orario da cui si evince l'orario di arrivo;**
- I velocipedi (muniti di due ruote o più ruote e funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sullo stesso veicolo) dovranno percorrere i tratti pedonali mantenendo una velocità di marcia non superiore a 5 Km/h senza arrecare nocumento al transito dei pedoni.
- I mezzi dell'AMAP, AMG, RAP, ENEL, TELECOM e di altri enti o aziende di servizio pubblico e ditte esecutrici di lavori (per conto dei suddetti enti), dei quali sia palese la funzione e la destinazione, nei casi specifici i cui interventi ricadono all'interno dell'area pedonale;
- I mezzi, in stato di emergenza e che utilizzano i dispositivi acustici e luminosi, appartenenti alle FF.OO. (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza), al Corpo di Polizia Municipale, ai VV.F. nonché i veicoli dei servizi di soccorso in genere e le ambulanze.

TUTTI I MEZZI SOPRA CITATI, OGNUNO PER LE PROPRIE ESIGENZE, DOVRANNO:

- ❖ **ACCEDERE NELL'AREA PEDONALE, ESCLUSIVAMENTE DAL VARCO SOPRA INDICATO;**
- ❖ **SOSTARE NELLA VIA PEDONALE IN CONDIZIONE DI SICUREZZA;**
- ❖ **USCIRE UTILIZZANDO LO STESSO VARCO DI ACCESSO.**

I PASS PER L'ACCESSO E LE AUTORIZZAZIONI convalidate (via email areapedonali@comune.palermo.it o con sms al **cell. 3346104313**) dalla Centrale operativa del Comando Polizia Municipale, **PREVEDONO ANCHE**

L'EVENTUALE SOSTA SU STRADA DEI SOPRA CITATI VEICOLI PER UN TEMPO NON SUPERIORE A 15 MINUTI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI UTILIZZATI DURANTE EVENTI ECCEZIONALI CHE POTRANNO SOSTARE SU STRADA PER IL TEMPO NECESSARIO A GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DELLE DIVERSE ESIGENZE DI UTILIZZO, ed esclusivamente a condizione che la presenza del veicolo in sosta, oltre a garantire sul lato opposto la presenza di uno spazio di circolazione veicolare rettilineo, libero da qualsiasi ostacolo e/o impedimento, di larghezza non inferiore a metri 2,75, non impedisca l'accesso alle residenze private e alle attività commerciali presenti in loco.

Prescrizioni:

- A delimitazione e protezione delle sopra citate aree pedonali, si potranno collocare su strada dissuasori o altro elemento idoneo al contesto storico dell'area pedonale, conforme a quanto citato dall'art. 180 del DPR n. 495/92 e 42 del Codice della Strada. Il posizionamento di tali elementi dovrà tenere conto della creazione di alcuni varchi carrabili, aventi larghezza non inferiore a metri 2,75 e destinati al transito dei veicoli autorizzati; detti varchi saranno successivamente individuati con apposita ordinanza.
- I citati dissuasori, per motivi di sicurezza, non dovranno essere corredati da catene, barre o simili. Altresì i dissuasori dovranno essere dotati di elementi altamente rifrangenti che, durante le ore notturne, segnalino agli utenti la presenza di ostacolo su strada.
- Nelle vie pedonalizzate in oggetto, **AI FINI DELLA SICUREZZA**, dovrà essere garantita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolare rettilineo, di larghezza non inferiore a metri 2,75 libero da qualsiasi ostacolo o impedimento, i cui limiti esterni (opportunamente apposti sulla pavimentazione stradale nell'ambito della concessione a cura del concessionario) saranno costituiti dai perimetri delle eventuali occupazioni di suolo pubblico concesse dall'Amministrazione. Qualora per le limitate sezioni delle sedi viarie esistenti, ciò non possa essere realizzato, si dovrà assicurare, comunque, la presenza di uno spazio di circolazione pedonale rettilineo, di larghezza non inferiore a metri 1,00 anch'esso libero da qualsiasi ostacolo o impedimento e apposto con le medesime modalità di cui alla precedente frase.
- Nelle vie pedonalizzate in oggetto, la sosta consentita, indicata per diversa tipologia sia di veicoli che di fruitori, potrà essere effettuata esclusivamente se le dimensioni stradali dei tratti pedonali, sono tali da garantire sempre, per motivi di sicurezza, uno spazio di circolazione veicolare rettilineo, di larghezza non inferiore a metri 2,75 sempre libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.
- La presenza di utenza debole all'interno delle aree pedonali impone la necessità di adottare restrizioni rigide sulla circolazione; pertanto, i mezzi autorizzati al transito devono mantenere per tutto il tragitto una velocità di percorrenza non superiore a 10 km/h, fatta eccezione per i velocipedi, dando comunque sempre la precedenza ai pedoni.
- Qualunque danno o incidente causato, all'interno dell'area pedonale, dai mezzi autorizzati ed a questi addebitabile sarà di esclusiva responsabilità dei diretti conducenti, restando l'amministrazione comunale sollevata da ogni responsabilità.
- Qualora, all'interno dell'area pedonale vi siano comprese vie sottoposte a specifici provvedimenti restrittivi richiesti dalle competenti autorità di P.S., gli aventi diritto ed in particolare i veicoli delle aziende e enti interessati all'esecuzione di lavori pubblici/privati dovranno essere preventivamente autorizzati e comunque dovrà essere effettuata specifica comunicazione agli organi preposti.

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi abrogata.

Le norme di cui sopra saranno rese coerenti con la segnaletica stradale verticale tramite gli eventuali, opportuni interventi, a cura e spese di AMAT Palermo S.p.A.

AMAT Palermo s.p.a. dovrà far pervenire, nel più breve tempo possibile, la relata di esecutività, con la quale venga dichiarata l'installazione della segnaletica prevista nel presente provvedimento nonché la data e l'orario di esecuzione dell'ordinanza con la prevista segnaletica.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37-3° comma C.d.S. è ammesso ricorso gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, e al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della stessa.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo e a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

Si trasmette inoltre ad AMAT Palermo s.p.a., al Settore Servizi alle Imprese-S.U.A.P., alla R.A.P., all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i.

Palermo, li _____

Il Capo Area
(dr. Sergio Maneri)

